



Data 24/04/2020

Protocollo N° 0167499 Class: 1.760.01.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 8

Oggetto: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (DD. L. n. 18/2020, n. 19/2020 e n. 23/2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar, 1 apr e 10 apr 2020, OPR n. 39/2020, n. 38/2020, n. 37/2020, n. 36/2020, n. 34/2020 e n. 33/2020 e DPGR n. 35/2020): **reiterazione della sospensione, nel periodo 1 - 31 maggio 2020 compreso, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile**, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione della sospensione disposta con DDR n. 49/2020, n. 59/2020 e n. 67/2020. Notifica del DDR n. 79 del 24 apr 2020.

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it

protocollo@pec.provincia.padova.it

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

polizia.provincia.vr@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it

protocollo@pec.provincia.padova.it

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

polizia.provincia.vr@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto

- ACV Associazione Cacciatori Veneti

- CONFAVI

- ARCICACCIA Veneto

- ITALCACCIA Veneto

- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto

- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto

- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

fide.veneto@pec.it

anlcregioneveneto@pec.it

associazionecacciatoriveneti@pec.it

confavi@pec.it

rimax@pec.it

arcicacciaveneto@pec.it

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it

tarcisio.defranceschi@postecert.it

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:

via Padana Inferiore Ovest, 58

I-37045 Legnago VR

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



Alle Associazioni Agricole Regionali:

CONFAGRICOLTURA Veneto

CIA Veneto

COLDIRETTI Veneto

COPAGRI Veneto

AGRIVENETO

ANPA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

confagricolturaveneto@pec.it

ciaveneto@pec.it

veneto@pec.coldiretti.it

copagriveneto@pec.it

agridelveneto@pec.it

cesianordest@pec.it

Alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza

Alimentare, Veterinaria

- sede -

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie

a mezzo PEC: izsvenezie@legalmail.it

Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, del DDR n. 79 del 24 apr 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (DD. L. n. 18/2020, n. 19/2020 e n. 23/2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar, 1 apr e 10 apr 2020, OPR n. 39/2020, n. 38/2020, n. 37/2020, n. 36/2020, n. 34/2020 e n. 33/2020 e DPGR n. 35/2020): **reiterazione della sospensione, nel periodo 1 - 31 maggio 2020 compreso, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione della sospensione disposta con DDR n. 49/2020, n. 59/2020 e n. 67/2020.**», con cui si sono adottate le misure di seguito indicate:

«2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un regime - a carattere straordinario - di sospensione:

- del rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



- di attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- del rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

3. di fissare, in riferimento al regime di sospensione - a carattere straordinario - di cui al precedente punto 2, un arco temporale di attuazione compreso tra il giorno 1 maggio 2020 ed il giorno 31 mag 2020 compreso;

4. di prevedere che il regime di sospensione - a carattere straordinario - di cui al precedente punto 2 trova applicazione a decorrere dal 1 mag 2020, in quanto sino al 30 apr 2020 rimane ancora applicabile il regime straordinario di sospensione disposto con DDR 10 apr 2020, n. 67;

5. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia, alle Associazioni Venatorie ed Agricole regionali;»

Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di portare a conoscenza dei contenuti del predetto DDR gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini di Caccia, i soggetti titolari di autorizzazione per Zone di Addestramento Cani ed i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento di gare e manifestazioni cinofile, ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Alle Associazioni Venatorie ed Agricole in indirizzo, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, si chiede di voler assicurare adeguata informazione e conoscenza del provvedimento complessivo in ambito provinciale e locale.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore

- dr. Gianluca Fregolent -

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare
tel. +390412795665 mob. +393488938701 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it
Referente pratica: _____ - tel. +39041279 _____ - e-mail _____@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. 79

del 24 apr 2020

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (DD. L. n. 18/2020, n. 19/2020 e n. 23/2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar, 1 apr e 10 apr 2020, OPGR n. 39/2020, n. 38/2020, n. 37/2020, n. 36/2020, n. 34/2020 e n. 33/2020 e DPGR n. 35/2020): **reiterazione della sospensione, nel periodo 1 - 31 maggio 2020 compreso, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione della sospensione disposta con DDR n. 49/2020, n. 59/2020 e n. 67/2020.**

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si dispone, ai fini di efficace e concreta attuazione alle misure ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale, in riferimento alle misure di divieto/limitazione allo spostamento di persone e di divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di reiterare la sospensione, dal 1 e sino al 31 maggio 2020 compreso, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione di quanto già disposto con precedenti DDR n. 49 del 11 mar 2020, DDR n. 59 del 3 apr 2020 e DDR n. 67 del 10 apr 2020.

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:

- articolo 18, commi 1, 3 e 4 della L. R. n. 50/1993;
- DGR n. 322 del 17 marzo 2020;
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;
- DDR n. 4 del 14 gennaio 2020;
- DDR n. 49 del 11 mar 2020;
- DDR n. 59 del 3 apr 2020;
- DDR n. 67 del 10 apr 2020;

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [DPCM] del 8 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale [GU] 8 marzo 2020, n. 59);
- DPCM 9 marzo 2020 (GU 9 marzo 2020, n. 62);
- DPCM 11 marzo 2020 (GU 11 marzo 2020, n. 64);
- DPCM 22 marzo 2020 (GU 22 marzo 2020, n. 76);
- DPCM 1 aprile 2020 (GU 2 aprile 2020, n. 88);
- DPCM 10 aprile 2020 (GU 11 aprile 2020, n. 97);
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020;
- Decreto-Legge [D. L.] 17 marzo 2020, n. 18 (GU 17 marzo 2020, n. 70);
- D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU 25 marzo 2020, n. 79);
- D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (GU 8 aprile 2020, n. 94);
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. 557/PAS/U/003568 del 19 marzo 2020;

- Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. 24542 – 24543 – 24544 – 24546 – 24547 – 24548 del 14 aprile 2020;

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale [OPGR] n. 33 del 20 marzo 2020 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto [BUR] 20 marzo 2020, n. 37);

- OPGR n. 34 del 24 marzo 2020 (BUR 24 marzo 2020, n. 39);

- OPGR n. 36 del 2 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);

- OPGR n. 37 del 3 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);

- OPGR n. 38 del 4 aprile 2020 (BUR 6 aprile 2020, n. 46);

- OPGR n. 39 del 6 aprile 2020 (BUR 6 aprile 2020, n. 46);

- OPGR n. 40 del 13 aprile 2020 (BUR 13 aprile 2020, n. 50);

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale [DPGR] n. 35 del 1 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

PREMESSO CHE con legge regionale 31 dic 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente e **DATO ATTO** che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

DATO ATTO altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la medesima DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente le funzioni ed attribuzioni gestionali, operative ed amministrative in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993;

RICHIAMATE la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono dal 1 ott 2019 e, in particolare, le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e, a tal fine, quanto dispone il punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

RICHIAMATO il DDR n. 213 del 11 ott 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR;

CONSIDERATO e VALUTATO che, a mente delle previsioni del predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019 e di quanto disposto con il dianzi-richiamato DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, compete quindi al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l'adozione di atti e provvedimenti aventi carattere e rilievo complessivo e generale e che, comunque, vadano

ad esplicitare la propria efficacia in un complessivo ambito regionale ovvero anche solo interprovinciale ma che comprenda sia l'Ambito Prealpino ed Alpino che l'Ambito Litoraneo;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gen 2020 è stato dichiarato, per la durata di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in riferimento alla presenza, nel territorio nazionale, del virus COVID-19;

RICHIAMATI i DDPCM adottati in data 8, 9, 11 e 22 mar 2020, 1 e 10 apr 2020, con i quali sono state adottate - e via via modificate, adattate, coordinate ed integrate - una serie di misure operative e prescrittive, rivolte e destinate a tutta la popolazione ed al complessivo contesto territoriale nazionale, finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza a far data dal 8 mar 2020 e sino alla data del 3 mag 2020;

CONSIDERATO che tra queste misure e con la medesima estensione temporale, è previsto:

- un generale quadro di divieti e limitazioni allo spostamento di persone nel territorio, fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute;
- il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e che, a seguito dell'adozione del DPCM 22 mar 2020 e dei successivi DDPCM 1 e 10 apr 2020, sono state previste ulteriori misure in tal senso, concernenti il blocco, la sospensione o la limitazione di attività produttive e commerciali, il divieto allo spostamento al di fuori del comune di residenza (fatte salve le dianzi-indicate deroghe) oltre che la conferma del divieto di assembramento;

RICHIAMATI il Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il D. L. 25 mar 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il D. L. 8 apr 2020, n. 23 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», con cui, tra l'altro, è stata adottata e via via consolidata una cornice normativa ai fini di un assestamento, consolidamento e coordinamento, tra il livello nazionale e quello regionale, rispetto all'adozione delle misure di divieto/limitazione di cui trattasi;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020, n. 34 del 24 mar 2020, n. 36 del 2 apr 2020, n. 37 del 3 apr 2020, n. 38 del 4 apr 2020, n. 39 del 6 apr 2020, e n. 40 del 13 apr 2020, con cui sono state adottate disposizioni, prescrizioni e eventuali ulteriori limitazioni rispetto alle dianzi-richiamate misure di divieto/limitazione agli spostamenti e divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 1 apr 2020, con cui si è provveduto alla dichiarazione dello stato di crisi per il settore primario in relazione alle restrizioni derivate dal rischio sanitario COVID-19;

CONSIDERATO che, in sede di prima adozione dei provvedimenti, sia governativi e regionali concernenti il divieto/limitazione agli spostamenti di persone ed il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad una puntuale rilevazione per individuare quali, tra le attività in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993, per la loro modalità attuativa, oltre che in riferimento ad eventuali limitazioni/vincoli di natura temporale, dovessero essere oggetto di un diverso e straordinario regime di realizzazione e/o da assoggettare a diversa regolazione;

CONSIDERATO che, in esito a tale rilevazione, sono state tra l'altro individuate, quali attività e funzioni che dovevano essere oggetto di un diverso e straordinario regime di realizzazione e/o di diversa regolazione quelle oggetto di autorizzazione ai sensi, rispettivamente, dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, ossia quelle relative all'allenamento, addestramento ed uso dei cani, sia nell'ambito di zone destinate all'allenamento, addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 1-bis che nell'ambito di gare e prove cinofile di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 18, in ragione del fatto che trattasi di attività che prevede lo spostamento e l'assembramento di persone nel territorio, oltre che evidenziare una puntuale connotazione quali eventi e competizioni sportive;

RILEVATO che, in ragione del quadro normativo e prescrittivo all'epoca e sin qui vigente e con DDR n. 49 del 11 mar 2020 (per il periodo 11 mar – 3 apr 2020 compreso), DDR n. 59 del 3 apr 2020 (per il periodo 4 – 13 apr 2020 compreso) e DDR n. 67 del 10 apr 2020 (per il periodo 14 – 30 apr 2020 compreso), si è disposto la sospensione, complessiva ed incondizionata, delle attività di seguito indicate:

«- attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

- attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;»;

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- alla luce del quadro normativo e prescrittivo ad oggi vigente ed applicabile e benché alla data odierna non siano state ancora rese note e/o adottate misure governative e regionali di ulteriore prosecuzione delle misure di divieto e limitazione agli spostamenti di persone e di divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- in riferimento alla situazione epidemiologica corrente ed ai possibili scenari di sviluppo della medesima nell'immediato e nel breve e medio periodo,

è fondato ritenere che, anche nell'ambito di una possibile - e per quanto ad oggi prevedibile - evoluzione positiva dell'attuale quadro, questa non potrà certo concretizzarsi con una immediata revoca delle predette misure prescrittive (limitazione/divieto di spostamento e divieto di assembramento) ma, semmai, se del caso e con ogni probabilità caso per caso, solo con una loro progressiva attenuazione;

RICHIAMATI, da ultimo ed in quanto vigenti ed applicabili i provvedimenti governativi e regionali di seguito indicati:

- il DPCM 10 apr 2020;

- l'OPGR n. 40 del 13 apr 2020,

e rilevato che gli stessi reiterano, con le opportune disposizioni di reciproca competenza, coordinamento ed integrazione, i regimi di divieto/limitazione allo spostamento delle persone e di divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, con decorrenza dal 14 apr 2020 e sino al 3 mag 2020 compreso;

VALUTATA, quindi, le necessità di procedere, con urgenza, ad aggiornare, adattare e coordinare il regime di specifiche proroghe a carattere straordinario di cui alla DGR n. 322/2020 ed al DDR n. 47/2020 come dianzi-evidenziato, al fine di implementare tali proroghe nell'ambito del nuovo quadro temporale complessivo - 14 apr – 3 mag 2020 – come previsto, da ultimo, con DPCM 10 apr 2020 e OPGR n. 40 del 13 apr 2020;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la dianzi-indicata data finale del 3 mag 2020, qualora anche trovasse conferma come termine ultimo, costituisce di fatto solo la possibile conclusione di una fase di maggiore

criticità, e quindi di attenzione, rispetto alle problematiche connesse e derivanti dalla presenza e diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale in generale e regionale, verso una serie di fasi successive nelle quali si potrà procedere, con gradualità e con la rigorosa applicazione del principio di precauzione, ad un progressivo ripristino delle normali condizioni sanitarie, sociali ed economiche, in un percorso che, evidentemente, non può che essere orientato ad una attenta gradualità e quindi all'individuazione di azioni urgenti e prioritarie di mitigazione o, se possibile, revoca delle limitazioni e delle prescrizioni oggi e sino al 3 mag 2020 pienamente applicabili;

VALUTATO che, in questo nuovo contesto di possibile ed auspicata prospettiva positiva, sarà necessario individuare criteri ed elementi di urgenza, indifferibilità o comunque di priorità rispetto ad attività e contesti operativi che - necessariamente - possono o devono beneficiare per primi di mitigazioni, rimodulazione o revoca di misure limitative quali quelle in parola;

VALUTATO altresì che, e sempre in riferimento a questa possibile ed auspicata prospettiva di miglioramento della situazione, un ulteriore sforzo deve essere rivolto nella direzione di individuare misure operative, procedurali ed attuative tali che, anche in un contesto di progressiva attenuazione - sino alla possibile revoca - di divieti e limitazioni, i comportamenti e gli approcci debbano rimanere orientati alla definizione di percorsi e modelli operativi che, per quanto possibile ad invarianza di esito e risultato, consentano di annullare o perlomeno minimizzare i rischi legati ad un possibile riemergere delle problematiche connesse e derivanti dalla presenza e diffusione del COVID-19;

VALUTATO, quindi, che, in tale eventuale, ipotizzabile e possibile quadro di attenuazione, alla misura del divieto assoluto di ogni forma di assembramento, in ragione della sua pericolosità intrinseca ai fini del contagio del contagio e del trasporto del virus in e tra ambiti territoriali diversi non appare possibile l'applicazione di una revoca immediata né, tanto meno, di una sua attenuazione, anche in ragione dell'ampia diversificazione della situazione epidemiologica a livello interregionale e nazionale e della necessità di evitare qualsiasi forma di ri-contagio e/o riavvio del circolo diffusivo del virus;

VALUTATO, altresì, che, sempre in tale eventuale, ipotizzabile e possibile quadro di attenuazione, il divieto e la limitazione agli spostamenti delle persone assoluto di ogni forma di assembramento, potrà, come possibile effetto positivo massimo, essere oggetto di parziale attenuazione, alla quale, necessariamente, sarà correlata una scala di priorità tra attività diverse, fondata su aspetti di pubblica utilità, di ripresa delle attività economiche e di servizio e di progressivo riavvio dei comparti produttivi e della forza lavoro ad essi correlata;

VALUTATO che, proprio per le caratteristiche distintive ed intrinseche delle attività oggetto di sospensione con i predetti DDR n. 49/2020, n. 59/2020 e n. 67/2020, in riferimento:

- al fatto di essere connesse e correlate all'attività di prelievo venatorio, e quindi assimilabili ad attività a carattere ludico-ricreativo;
- al fatto di prevedere sia l'assembramento, anche se limitato nel tempo, di importanti contingenti di persone, comprendendo i conduttori, gli allenatori, i giudici e gli arbitri, gli addetti all'organizzazione oltre che il pubblico interessato a gare e manifestazioni cinofile sia anche, con particolare riferimento a gare a carattere interregionale e nazionale che si svolgono tradizionalmente nel territorio veneto, allo spostamento ed alla presenza di persone provenienti da vari contesti territoriali, nazionali ed in alcuni casi di Stati esteri frontalieri;

RITENUTO pertanto che, pur in assenza, alla data odierna, di indicazioni rispetto alle nuove e prossime misure governative e regionali così come dell'ulteriore reiterazione di quelle sin qui vigenti, appare opportuno, adeguato e responsabile, alla luce dei principi comunitari di precauzione, di prevenzione e di proporzionalità, provvedere ad un'ulteriore proroga del regime di sospensione delle attività disposto con i d'anzì-richiamati DDR n. 49/2020, n. 59/2020 e n. 67/2020;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere con urgenza a disporre, con decorrenza dal giorno 1 mag 2020 e sino al giorno 31 mag 2020 compreso, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

- del rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- di attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
- del rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

RITENUTO, inoltre, di prevedere:

- che il regime straordinario di sospensione disposto con il presente provvedimento trova applicazione a decorrere dal 1 mag 2020, in quanto sino al 30 apr 2020 rimane ancora applicabile l'analogo regime straordinario di sospensione disposto con DDR 10 apr 2020, n. 67;

e di provvedere, a seguito dell'adozione del presente provvedimento:

- all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia, alle Associazioni Venatorie ed Agricole regionali;
- all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale, in ragione del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale;

Tutto ciò premesso,

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.*»

RICHIAMATO in particolare, quanto prevedono le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della medesima L. R. n. 50/1993;

VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»*»;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «*Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.*»;

RICHIAMATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «*Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25."* Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «*DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e*

pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25." Definizione del modello organizzativo.» *Precisazioni.»*;

RICHIAMATA la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). *Determinazioni.»*;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»*;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «*Collegato alla legge di stabilità regionale 2020»*;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «*Legge di stabilità regionale 2020»*;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «*Bilancio di previsione 2020-2022»*;

VISTA la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022»*;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «*Bilancio finanziario e gestionale 2020»*;

VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022»*;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un regime - a carattere straordinario - **di sospensione**:
 - del rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
 - di attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
 - del rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
 - dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
3. di fissare, in riferimento al regime di sospensione - a carattere straordinario - di cui al precedente punto 2, un arco temporale di attuazione compreso tra il giorno 1 maggio 2020 ed il giorno 31 mag 2020 compreso;
4. di prevedere che il regime di sospensione - a carattere straordinario - di cui al precedente punto 2 trova applicazione a decorrere dal 1 mag 2020, in quanto sino al 30 apr 2020 rimane ancora applicabile il regime straordinario di sospensione disposto con DDR 10 apr 2020, n. 67;
5. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia, alle Associazioni Venatorie ed Agricole regionali;
6. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento e nell'ambito del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione

del virus COVID-19 nel territorio regionale, all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale;

7. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti da 2 a 6 compreso, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. per il Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
f.to - dr. Gianluca FREGOLENT -